Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | Roma - Martedì, 9 dicembre 1930 - Anno IX | Numero 285

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari-sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. **I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « **Gazzetta Ufficiale** » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **1,50** nel **Regno**, in lire **3** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in **Roma** si fanno presso l'**Ufficio Cassa della Libreria dello Stato**, palazzo del **Ministero** delle **Finanze** ingresso da **Via XX Settembre**, ovvero presso le locali **Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti** per altri paesi del **Regno** debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale **1/2640**, intestato **all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel** retro del relativo **certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione** non **risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione**, nei certificati **di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di **vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio** sul **tagliando dei vaglia stessi.**

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » Fratelli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele num. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln num. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele num. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. [illegible]; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavilliotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 533. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — **Messaggerie Italiane: Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte Monumentale: Milano, Broletto, 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

(7412)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1858.

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1532.

Contributi annui degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola per fabbri e scalpellini in Maglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2306, sul riordinamento della Regia scuola popolare operaia in Maglie quale Laboratorio-scuola per fabbri e scalpellini;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, col quale furono fissati i contributi annui degli enti che concorrono al mantenimento del suddetto Laboratorio-scuola;

Viste le deliberazioni: *a*) del podestà del comune di Maglie in data del 28 ottobre 1929; *b*) del Rettorato provinciale di Lecce in data del 24 ottobre 1929; *c*) del Consiglio provinciale dell'economia in Lecce in data del 17 settembre 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi degli enti locali, che concorrono al mantenimento del Regio laboratorio-scuola per fabbri e scalpellini in Maglie, sono fissati nella seguente misura a decorrere dal 1° luglio 1930:

Comune di Maglie	L.	18.000
Provincia di Lecce	»	18.000
Consiglio provinciale dell'economia in Lecce	»	14.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX. Atti del Governo, registro 303, foglio 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1859.**

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. **1531.**

Intitolazione al nome di « Massimo Tortelli » del Regio istituto commerciale di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, numero 1190;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 438, con la quale venne istituita in Genova una scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « Regio istituto commerciale »;

Vista la deliberazione in data 20 agosto 1930-VIII, con la quale il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Genova propone che l'Istituto stesso assuma la nuova intitolazione di Regio istituto commerciale « Massimo Tortelli » di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto commerciale di Genova assume la nuova denominazione di Regio istituto commerciale « Massimo Tortelli » di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1860.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. **1533.**

Contributi degli enti locali che concorrono al mantenimento della Regia scuola industriale in Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1975, sul riordinamento della Regia scuola industriale in Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, col quale furono fissati i contributi annui degli enti che concorrono al mantenimento della Scuola stessa;

Viste le deliberazioni: *a*) del commissario prefettizio del comune di Potenza, in data del 1° maggio 1928; *b*) della Commissione straordinaria per la provincia di Potenza in data del 20 giugno 1928; *c*) del commissario straordinario per l'amministrazione della Camera di commercio e industria di Potenza, in data del 2 dicembre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi degli enti locali che concorrono al mantenimento della Regia scuola industriale in Potenza, sono fissati nella seguente misura, a decorrere dal 1° luglio 1930:

Comune di Potenza	L.	25.700
Provincia di Potenza	»	38.000
Consiglio provinciale dell'economia in Potenza	»	20.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1861.**

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. **1527.**

Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 7 gennaio 1929, n. 6, sulle agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 6, recante agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di concessione dei mutui previsti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 6, saranno dagli Enti interessati direttamente inviate al Ministero dell'educazione nazionale e dovranno essere corredate dei documenti indicati dall'art. 252 del regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 2.

Il Ministero dell'educazione nazionale, tenuto presente il numero delle domande da soddisfare, l'importanza dei lavori per i quali viene chiesto il mutuo, nonchè la disponibilità dei mezzi finanziari, può concedere, a carico del suo bilancio, un concorso negli interessi dei mutui di cui al precedente articolo, in misura del 4 per cento annuo.

In luogo della concessione predetta e su proposta del Ministero dell'educazione nazionale, può, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concedere, sul proprio bilancio, il concorso negli interessi in misura non superiore al 2,50 per cento annuo.

Quando il Ministero dell'educazione nazionale ravvisi la opportunità di elevare il concorso dello Stato nella misura eccezionale del 5 per cento annuo, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 7 gennaio 1929, n. 6, ne farà proposta motivata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove non trovi luogo ad osservazioni, darà la sua adesione di massima alla proposta.

Art. 3.

Sulle domande di cui all'art. 1 il Ministero dell'educazione nazionale comunicherà all'Ente interessato le decisioni adottate, eventualmente con il concerto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa l'ammissibilità a mutuo di favore delle progettate costruzioni, nonchè sulla concessione o meno dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 6.

In pari tempo, se l'opera fu riconosciuta ammissibile a mutuo di favore, il Ministero dell'educazione nazionale trasmetterà la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la invierà all'Istituto speciale di credito agrario competente dandogli notizia delle decisioni adottate come al comma precedente.

Art. 4.

L'Istituto di credito agrario, previo accertamento della idoneità delle garanzie offerte dall'Ente interessato, concederà il mutuo, curando che nel relativo contratto sia chiaramente sanzionato l'obbligo del mutuatario ad eseguire le opere finanziate secondo il progetto approvato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Nel contratto medesimo dovrà essere menzionata la determinazione ministeriale di massima, in base alla quale l'operazione fruirà, a' termini della legge 7 gennaio 1929, n. 6:

a) del concorso statale negli interessi, nella misura massima del 2,50 per cento annuo, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) ovvero, del concorso statale negli interessi, nella misura del 4 per cento annuo, a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;

c) ovvero, del concorso statale negli interessi, nell'eccezionale misura non superiore al 5 per cento annuo, di cui il 2,50 per cento a carico del bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste e il 2,50 per cento a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Ove il mutuo debba fruire dei benefici indicati sotto la lettera *c*), della stipulazione di esso dovrà essere subito informato, dall'Istituto mutuante, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la emanazione del decreto Ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 6.

Art. 5.

Gli istituti mutuanti dovranno tenere nota separata delle operazioni effettuate a' termini della legge 7 gennaio 1929, n. 6.

La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei concorsi negli interessi contemplati nei precedenti articoli saranno disposti, in quanto non sia diversamente stabilito col presente Regolamento, nelle forme prescritte per la concessione, la liquidazione ed il pagamento dei concorsi e contributi di cui agli articoli 107 e 113 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1862.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. **1525.**

Approvazione della liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Bolzano e di Trento per il quinquennio 1929-1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Bolzano e di Trento: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Trento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bolzano e di Trento deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 19. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare annualmente alla Regia Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare; approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
	I. — Provincia di BOLZANO.			
1	Alliz	1	800	800
2	Appiano	24	»	19.200
3	Avelengo	2	»	1.600
4	Badia	4	»	3.200
5	Barbiano	4	»	3.200
6	Bolzano	71	»	56.800
7	Braies	3	»	2.400
8	Brènnero	6	»	4.800
9	Bressanone	25	»	20.000
10	Brunico	16	»	12.800
11	Cáines	1	»	800
12	Caldaro	17	»	13.600
13	Campo Trens	8	»	6.400
14	Campo Tures	10	»	8.000
15	Castelbello - Ciardes	8	»	6.400
16	Casteldarne	2	»	1.600
17	Castelrotto	12	»	9.600
18	Céngles	2	»	1.600
19	Cèrmes	4	»	3.200
20	Ceves	3	»	2.400
21	Chiènes	3	»	2.400
22	Chiusa	5	»	4.000
23	Colle in Casies	2	»	1.600
24	Cornedo all'Isarco	6	»	4.800
25	Curon Venosta	9	»	7.200
26	Dobbiaco	8	»	6.400
27	Fálzes	3	»	2.400
28	Fiè	7	»	5.600
29	Foiana	2	»	1.600
30	Fundres	2	»	1.600
31	Funés	4	»	3.200
32	Gais	7	»	5.600
33	Gargazzone	2	»	1.600
34	Glorenza	3	»	2.400
35	Gudón	1	»	800
36	Laces	11	800	8.800
37	Ladinia	2	»	1.600
38	Lagundo	7	»	5.600
39	Laión	5	»	4.000
40	Laives	16	»	12.800
41	Lana	14	»	11.200
42	Lasa	6	»	4.800
43	Lazfóns	4	»	3.200
44	Lusón	4	»	3.200
45	Lutago	4	»	3.200
46	Malles Venosta	17	»	13.600
47	Maranza	2	»	1.600
48	Marebbe	7	»	5.600
49	Mareta	2	»	1.600
50	Marlengo	7	»	5.600
51	Martello	4	»	3.200
52	Mèltina	4	»	3.200
53	Merano	49	»	39.200
54	Mezzaselva	7	»	5.600
55	Monguelfo	3	»	2.400
56	Montechiaro	2	»	1.600
57	Moso	8	»	6.400
58	Nalles	5	»	4.000
59	Naturno	10	»	8.000
60	Naz-Sciaves	4	»	3.200
61	Novacella	2	»	1.600
62	Nova Levante	4	»	3.200
63	Nova Ponente	9	»	7.200
64	Oris	1	»	800
65	Ortisèi	10	»	8.000
66	Parcínes	9	»	7.200
67	Perca	3	»	2.400
68	Plaus	2	»	1.600
69	Ponte all'Isarco	2	»	1.600
70	Postál	3	»	2.400
71	Prati	3	»	2.400
72	Prato in Venosta	6	»	4.800
73	Predói	3	»	2.400
74	Racinés	2	»	1.600
75	Rasún Valdaora	11	»	8.800
76	Renón	20	»	16.000
77	Ridanna	3	»	2.400
78	Rifiano	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
79	Rio di Pusteria	3	800	2.400
80	Rodengo	3	»	2.400
81	San Candido	9	»	7.200
82	San Genesio Atesino	6	»	4.800
83	San Giacomo	2	»	1.600
84	San Giovanni	5	»	4.000
85	San Leonardo in Passiria	17	»	13.600
86	San Lorenzo in Pusteria	9	»	7.200
87	San Martino in Badia	6	»	4.800
88	San Martino in Casies	1	»	800
89	San Pietro	2	»	1.600
90	San Sigismondo	2	»	1.600
91	Santa Cristina	4	»	3.200
92	Santa Maddalena in Casies	2	»	1.600
93	Sant'Andrea in Monte	6	»	4.800
94	Sarentino	17	»	13.600
95	Scáleres	1	»	800
96	Scena	7	»	5.600
97	Selva	3	»	2.400
98	Selva dei Molini	6	»	4.800
99	Senales	6	»	4.800
100	Sesto	4	»	3.200
101	Silandro	13	»	10.400
102	Sluderno	4	»	3.200
103	Spinga	1	»	800
104	Stelvio	7	»	5.600
105	Tanás	1	»	800
106	Telves	1	»	800
107	Terento	3	»	2.400
108	Terlano	7	»	5.600
109	Tesido	2	»	1.600
110	Tésimo	8	»	6.400
111	Tires	3	»	2.400
112	Tirolo	5	»	4.000
113	Tiso	1	»	800
114	Tubre	3	»	2.400
115	Tunes	1	»	800
116	Ultimo	18	»	14.400
117	Vádena	3	»	2.400
118	Valgiovo	4	»	3.200
119	Vallarga	2	»	1.600
120	Valles	1	»	800
121	Vandòies di Sopra	1	»	800
122	Vandòies di Sotto	2	800	1.600
123	Varna	3	»	2.400
124	Velturno	4	»	3.200
125	Verano	2	»	1.600
126	Villabassa	4	»	3.200
127	Villandro	4	»	3.200
128	Vipiteno	6	»	4.800
129	Vizze	3	»	2.400
	Totali	825		660.000

II. — Provincia di TRENTO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Ala	25	800	20.000
2	Albiano	8	»	6.400
3	Aldeno	15	»	12.000
4	Arco	31	»	24.800
5	Arnò	5	»	4.000
6	Avio	14	»	11.200
7	Basélga di Pinè	17	»	13.600
8	Bedóllo	7	»	5.600
9	Besenello	6	»	4.800
10	Bezzècca	6	»	4.800
11	Bleggio	14	»	11.200
12	Borgo	35	»	28.000
13	Brentònico	15	»	12.000
14	Bréz	12	»	9.600
15	Bronzòlo	5	»	4.000
16	Caldés	7	»	5.600
17	Caldonazzo	14	»	11.200
18	Calliano	3	»	2.400
19	Canale San Bòvo	14	»	11.200
20	Canazéi	6	»	4.800
21	Capriana	6	»	4.800
22	Casotto	1	»	800
23	Castello di Fiemme	7	»	5.600
24	Castello Tesino	10	»	8.000
25	Cavalese	18	»	14.400
26	Cavareno	13	»	10.400
27	Cavédine	12	»	9.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
28	Cémbra	10	800	8.000
29	Civezzano	12	»	9.600
30	Clés	13	»	10.400
31	Commezzadura	3	»	2.400
32	Condino	11	»	8.800
33	Còredo	8	»	6.400
34	Cortaccia	7	»	5.600
35	Denno	12	»	9.600
36	Dimaro	6	»	4.800
37	Dró	13	»	10.400
38	Egna	9	»	7.200
39	Flavón	6	»	4.800
40	Folgaria	16	»	12.800
41	Fondo	12	»	9.600
42	Fornace	3	»	2.400
43	Gióvo	12	»	9.600
44	Grigno	17	»	13.600
45	Grumés	7	»	5.600
46	Iséra	3	»	2.400
47	Lavarone	8	»	6.400
48	Lavis	14	»	11.200
49	Lenzima	1	»	800
50	Lévico	23	»	18.400
51	Livo	9	»	7.200
52	Lomaso	16	»	12.800
53	Luserna	4	»	3.200
54	Madruzzo	11	»	8.800
55	Magré all'Adige	7	»	5.600
56	Malé	9	»	7.200
57	Marano	2	»	1.600
58	Mezzana	4	»	3.200
59	Mezzano-Imèr	9	»	7.200
60	Mezzocorona	11	»	8.800
61	Mezzolombardo	14	»	11.200
62	Móena	7	»	5.600
63	Molina di Ledro	6	»	4.800
64	Molveno	6	»	4.800
65	Montagna	6	»	4.800
66	Móri	18	»	14.400
67	Nago-Torbole	6	»	4.800
68	Nómi	4	»	3.200
69	Nóvalcdo	4	»	3.200
70	Ora	6	»	4.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
71	Ossana	8	800	6.400
72	Pannone	7	»	5.600
73	Patone	2	»	1.600
74	Pedemonte	3	»	2.400
75	Péio	7	»	5.600
76	Pèrgine Valsugana	43	»	34.400
77	Pieve di Bono	15	»	12 000
78	Pieve Tesino	10	»	8.000
79	Pinzòlo	13	»	10.400
80	Pomaròlo	5	»	4.000
81	Predazzo	10	»	8.000
82	Primiero	17	»	13.600
83	Rabbi	10	»	8.000
84	Ràgoli	8	»	6.400
85	Revò	10	»	8.000
86	Riva	29	»	23.200
87	Roméno	9	»	7.200
88	Roncegno	13	»	10.400
89	Roncone	8	»	6.400
90	Roveré della Luna	5	»	4.000
91	Rovereto	47	»	37.600
92	Rumo	10	»	8.000
93	Salorno	11	»	8.800
94	San Lorenzo in Banale	11	»	8.800
95	San Michele all'Adige	7	»	5.600
96	Sant'Orsola	10	»	8.000
97	Sanzéno	7	»	5.600
98	Segonzano	9	»	7.200
99	Sovér	7	»	5.600
100	Spiazzo	5	»	4.000
101	Spor	13	»	10.400
102	Sténico	8	»	6.400
103	Stòro	14	»	11.200
104	Strèmbo	7	»	5.600
105	Strigno	19	»	15.200
106	Taio	11	»	8.800
107	Tassullo	8	»	6.400
108	Ténna	2	»	1.600
109	Tenno	8	»	6.400
110	Terlago	8	»	6.400
111	Termeno	11	»	8.800
112	Terragnolo	9	»	7.200
113	Téscro	8	»	6.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
114	Tiarno	4	800	3.200
115	Tione di Trento	14	»	11.200
116	Ton	6	»	4.800
117	Trambileno	8	»	6.400
118	Très	5	»	4.000
119	Tródena	5	»	4.000
120	Tuénno	7	»	5.600
121	Turano	8	»	6.400
122	Valdagno di Trento	4	»	3.200
123	Valfloriana	6	»	4.800
124	Vallarsa	16	»	12.800
125	Vermiglio	5	»	4.000
126	Vezzano	13	»	10.400
127	Vigo di Fassa	10	»	8.000
128	Vigolo Vattaro	9	»	7.200
129	Vigo Rendena	4	»	3.200
130	Villa Lagarina	10	»	8.000
131	Villa Rendena	4	»	3.200
132	Volano	6	»	4.800
133	Zambana	8	»	6.400
134	Ziano	6	»	4.800
	Totali	1.351		1.080.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1528.

Attribuzione al Registro italiano navale ed aeronautico della sorveglianza dei requisiti di navigabilità degli aeromobili appartenenti alle scuole civili che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1404, concernente il rilascio del certificato di navigabilità agli aeromobili destinati al volo a vela;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138;

Visto il R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, che attribuisce al « Registro italiano per la classificazione delle navi » il servizio di sorveglianza e di visita degli aeromobili adibiti a servizi commerciali;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2698, che modifica l'art. 3 del suddetto R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163;

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 546, che attribuisce al Ministero dell'aeronautica la sorveglianza dei requisiti di navigabilità degli aeromobili appartenenti alle scuole che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto dell'Amministrazione aeronautica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 7 marzo 1929, n. 546, che attribuisce al Ministero dell'aeronautica la sorveglianza dei requisiti di navigabilità degli aeromobili appartenenti alle scuole civili che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto dello Stato.

Art. 2.

Sono devolute al Registro italiano navale ed aeronautico, le attribuzioni già conferite dal suaccennato R. decreto 7 marzo 1929 al Ministero dell'aeronautica, concernenti:

a) gli accertamenti preliminari relativi alle condizioni di navigabilità degli aeromobili di cui trattasi;

b) il rilascio dei certificati di navigabilità;

c) ogni altra successiva azione di vigilanza e di controllo inerente alla persistenza delle cennate condizioni di navigabilità, anche ai fini del rinnovo del certificato anzidetto.

Il Registro italiano navale ed aeronautico, nell'esplicare tali attribuzioni, si atterrà al disposto del R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, modificato col R. decreto 29 dicembre 1929, n. 2698.

Art. 3.

Nulla è innovato, nei riguardi degli aeromobili menzionati all'art. 1 del presente decreto, circa la obbligatoria in-

scrizione di essi nel Registro aeronautico nazionale ed il conseguente obbligatorio permesso della marca di nazionalità e di quella di immatricolazione a norma degli articoli 54 e seguenti e 156 e seguenti del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con le successive modificazioni.

Il Ministero dell'aeronautica, può, ove lo ritenga opportuno, assegnare ai detti aeromobili altri contrassegni in aggiunta alle marche suaccennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 22. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Villacidro (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villacidro (Cagliari) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villacidro (Cagliari) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 218.

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Rapolano (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Rapolano (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Rapolano (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 213.

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Segromigno in Monte (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Segromigno in Monte (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Segromigno in Monte (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compie-

re, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 216.

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Selargius (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Selargius (Cagliari) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Selargius (Cagliari) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 210.

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Quartucciu (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Quartucciu (Cagliari) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Quartucciu (Cagliari) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 209.

(6602)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930.

Proroga delle norme speciali tecniche concernenti l'esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1930, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1930, portante proroga delle norme emanate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 concernente il controllo sull'esportazione delle patate;

Considerata l'opportunità di prorogare a tutta la campagna in corso il termine entro il quale è resa obbligatoria l'osservanza delle norme anzidette, e di estendere detta os-

servanza alla esportazione di patate qualunque sia la zona di loro produzione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Fino a totale esaurimento del prodotto della campagna 1930 è vietata l'esportazione di tuberi di patata eventi un peso inferiore ai 30 grammi.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo si applica all'esportazione delle patate qualunque sia la zona di loro produzione.

Rimangono in vigore, per le spedizioni di patate all'estero che si effettueranno entro il periodo indicato all'art. 1 del presente decreto tutte le disposizioni portate dal surrichiamato decreto 31 gennaio 1930.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° novembre 1930.

Roma, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(7396)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/1002/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurjevcic Andrea fu Antonio, nato a Trieste il 24 ottobre 1863 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., n. 627, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6070)

N. 11419/1005/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signora Zivic Maria fu Giov. Maria vedova di Iurjevcic Antonio, nata a Trieste il 18 luglio 1865 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., n. 813, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6071)

N. 11419/1007/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurjevcic Antonio di Andrea, nato a Trieste il 12 aprile 1903 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., n. 827, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Iurjevcic nata Franza di Giuseppe, nata il 10 novembre 1899, moglie;
2. Basilio di Antonio, nato il 10 febbraio 1923, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 4 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6072)

N. 11419/997/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Milosch fu Augusto, nato a Trieste il 5 maggio 1873 e residente a Trieste, Guardiella, n. 395, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6073)

N. 11419/999/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgevich Francesco di Giovanni, nato a Trieste il 21 marzo 1880 e residente a Trieste, Androna della Sca, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Elvira Giurgevich nata Battistella di Luigi, nata il 21 dicembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6074)

N. 11419/996/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Prepelu Anna fu Giovanni vedova di Giurgevich Antonio, nata a Trieste il 18 luglio 1858 e residente a Trieste ,via Cereria, n. 8, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6075)

N. 11419/998/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgevich Augusto fu Augusto, nato a Trieste il 22 aprile 1879 e residente a Trieste, via Galleria, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zoe Giurgevich nata Bortolini Sesto, nato il 9 marzo 1893, moglie;
2. Augusta di Augusto, nata il 16 dicembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(6076)

N. 11419/994/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pagnaccò Giuseppina fu Antonio vedova di Giusto Marusig nata a Travesio il 18 ottobre 1878 e residente a Trieste, via P. Revoltella, n. 11, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bruno fu Giusto, nato il 20 dicembre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6077)

N. 11419/995/29 - V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bedencich Anna fu Giovanni vedova di Marusig Matteo, nata a Trieste il 4 luglio 1859 e residente a Trieste, via Cereria, n. 15, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6078)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 3 dicembre 1930-IX il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

(7408)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 3 dicembre 1930-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

(7409)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 5 dicembre 1930 il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1930, n. 281, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri.

(7413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 254.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	74.99	Oro	368.15
Svizzera	369.75	Belgrado	33.75
Londra	92.654	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.683	Albania (Franco oro)	366.25
Spagna	212.37	Norvegia	5.102
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.122
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.275
Peso Argentino Oro	14.856	Rendita 3.50 % (1902)	65.375
Peso Argentino Carta	6.515	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.525
Dollaro Canadese	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %	77.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1930 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 403234 di annue L. 775 intestata a Bruno Stefano fu Giuseppe domiciliato a Messina.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6608)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 3035 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Unterhauser Antonio fu Andrea, domiciliato in Trodena (Bolzano) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 771 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ferrini Plutarco, domiciliato in Orbetello (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 2370 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Chiodi Augusto di Alberigio, domiciliato in Medolla (Modena — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 13906 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Pulone Donato fu Domenico, domiciliato in S. Fele (Potenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 1329 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Unione Bancaria Nazionale S. A. con sede in Brescia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 1645 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Del Giudice Amedeo fu Iacopo, domiciliato a Montignoso (Massa) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 514 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1929 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Stedile Alberto di Giovanni — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(6580)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato coi Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 19 novembre 1930, n. 118491, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Si dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla Cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 9300, il supplemento di servizio attivo di L. 1800 e la eventuale aggiunta di famiglia, opportunamente diminuiti del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della Cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia, la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in chimica conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalle competenti autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli in contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di enti morali.

Perugia, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore: A. VIVENZA.

(6610)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova, fra laureati in ingegneria civile od industriale o navale, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1473;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) num. P. A. G. 410/141962 in data 26 ottobre 1929;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i bisogni dell'esercizio è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti

di allievo ispettore in prova da tenersi fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica-elettrotecnica o mineraria) o navale;

Art. 2.

Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo oltre il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in ingegneria civile, industriale (meccanica, mineraria od elettrotecnica) o navale a 30 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi del 28 febbraio 1931 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione redatta e firmata su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programma: tale limite è elevato di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Per gli aspiranti che prestano servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato, per l'ammissione al concorso, alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di avere servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia scuola del Regno; per i concorrenti che presentino diploma di laurea conseguita posteriormente al 31 dicembre 1923 è obbligatoria la prova che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, a meno che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 1909;

h) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono con regolari documenti, rilasciati dalle competenti Autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquistati nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o di petrografia e geologia applicata, debbono indicarlo nella domanda.

3. — La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno restituiti i documenti.

4. — I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e di petrografia e geologia applicata, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

9. — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie;
b) costruzioni edilizie ed architettura;
c) opere idrauliche;
d) geologia e materiali da costruzione;
e) macchine idrauliche e macchine termiche;
f) elettrotecnica;
g) nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;
h) nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
i) nozioni sulla trazione elettrica (1° impianti generatori; 2° impianti di linee; 3° elettromotori);
k) nozioni sulla organizzazione tecnica di una azienda ferroviaria;
l) legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
m) leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni);
n) nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;
o) regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;
p) nozioni sul diritto corporativo.

10. — Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti;

per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate 8 ore.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

La prova facoltativa di petrografia e geologia applicata consisterà essenzialmente nell'esame macroscopico e microscopico di alcuni dei principali tipi di rocce italiane, tenendo specialmente presenti quelle che sono più diffuse come materiali da costruzione e che entrano a far parte in grandi masse delle montagne interessate dalle nostre linee ferroviarie, nonchè su questioni di stratigrafia, di tettonica, di frane e ricerche di acqua.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di:
10 punti per i titoli;
3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Per la prova facoltativa di petrografia e geologia applicata la Commissione esaminatrice potrà assegnare complessivamente ad ogni concorrente riuscito idoneo nelle prove obbligatorie un massimo di punti 5.

Sarà tenuto conto della prova facoltativa di petrografia e geologia applicata solamente se il concorrente avrà riportato in essa almeno 3 punti.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 13.600, oltre il supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 2200 a sensi dell'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato, e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che saranno dichiarati idonei, anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
(Servizio Personale e Affari Generali)

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 24 novembre 1930-IX per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di petrografia e geologia applicata ed a quella sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(7410)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.